



Federazione Italiana Sport Equestri

R.G. N. 27/16

(Proc. P.A. 20/16)

IL TRIBUNALE FEDERALE

A scioglimento della riserva di cui all'udienza del 14 dicembre 2016 il Tribunale presso i locali della Federazione Italiana Sport Equestri (FISE) così composto:

Prof. Avv. Giuseppe Sigillò Massara - Presidente

Prof. Avv. Daniele Piva - Consigliere Relatore

Prof. Avv. Fabio Iudica - Consigliere

riunitosi per decidere in ordine al deferimento della sig.ra **Valentina Mambretti** (nata a Milano il 6 giugno 1979, tessera n. 007447/B) e **Le Scuderie del Leon D'Oro** in persona del Presidente e legale rappresentane *pro tempore* (sig.ra **Vivetta Sinistro** (nata a Milano il 23 giugno 1953, tessera FISE n. 008519/B)

Premesso che

- su segnalazione della dott.ssa Violetta Morganti in ordine all'utilizzo del proprio timbro di medico veterinario da parte della sig.ra Valentina Mambretti (come sopra generalizzata), all'esito delle indagini all'uopo svolte dalla Procura Federale, con atto del 20 giugno 2016, la predetta sig.ra **Valentina Mambretti** e **Le Scuderie del Leon D'Oro** (in persona del Presidente e legale rappresentane *pro tempore* sig.ra **Vivetta Sinistro**) venivano deferiti, *ex art. 63 comma 5 R.G.*, dinanzi a questo Tribunale per la violazione di cui, rispettivamente, agli artt. 1 e R.G. e 2 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI nonché 4, lett. a), R.G., in relazione ai comportamenti ivi analiticamente descritti;
- visto l'art. 47, comma 1, R.G. il Presidente del Tribunale fissava l'udienza di discussione per la data del 12 settembre 2016, disponendone la comunicazione agli incolpati e alla Procura Federale;
- ai sensi dell'art. 47 R.G. la difesa delle incolpate depositava, frattanto, memoria difensiva datata 2 settembre 2016;



Federazione Italiana Sport Equestri

-
- all'udienza del 12 settembre 2016 veniva ridotta, previa richiesta da parte del Collegio, la lista dei testimoni presentati dalla difesa;
 - all'udienza del 5 ottobre 2016 venivano citati come testimoni i sig.ri Francesca Muti, Michela Capponi, Walter Chiesura, Milena Saronni, Roberto Paludetti o, alternativamente, Nadia Remelli. Venivano introdotte la dott.ssa Violetta Morganti e la sig.ra Valentina Mambretti e, posta in essere l'ordinanza del presente Tribunale avvalorante la revoca della propria precedente decisione, venivano escussi solamente il sig. Walter Chiesura e la sig.ra Francesca Muti; all'esito, il Tribunale disponeva il rinvio per la discussione a successiva udienza, su richiesta del difensore delle incolpate, con relativa sospensione dei termini di prescrizione ai sensi dell'art. 56, comma 5, lett. c), R.G.;
 - all'udienza del 14 dicembre 2016 – avendo preliminarmente dato lettura del provvedimento su istanza istruttoria del difensore dell'incolpata del 2 novembre 2016, che costituisce parte integrante della presente sentenza - il Collegio invitava le parti a concludere e, pertanto, la Procura Federale, riportandosi integralmente all'atto di incolpazione e alle risultanze istruttorie, chiedeva per entrambe le incolpate l'applicazione della sanzione della sospensione *ex art. 6, lett. f)*, R.G. applicabile *ratione temporis* per la durata di 1 anno mentre il difensore - previa deposito di nota di udienza a supporto della discussione oralmente svolta - chiedeva il proscioglimento delle incolpate o, in subordine, l'applicazione nei confronti di entrambe della sanzione del richiamo scritto *ex art. 6, lett. a)*, R.G.; il Tribunale - preso atto del parere contrario della Procura, acquisita tuttavia la nota di udienza prodotta dal difensore a supporto della discussione, in quanto riproduttiva di argomenti già svolti e di elementi già in atti e, come tale, inidonea a precludere ogni possibilità di eventuale replica da parte della Procura - si riservava per la decisione.

Ritenuto che

- preliminarmente, visto l'art. 75 R.G. ad oggi in vigore (definitivamente approvato con delibera della Giunta nazionale del CONI del 5 luglio 2016), nel caso di specie deve applicarsi il Regolamento di Giustizia in vigore sino al 6 luglio 2016 (al quale, pertanto, si



riferiscono tutti gli articoli per come ivi richiamati), trattandosi di procedimento già in quella data pendente in quanto il deferimento è stato depositato il 20 giugno 2016;

- a prescindere dall'eventuale rilevanza penale dei fatti per cui si procede in questa sede, dalla documentazione in atti risulta dimostrata, almeno in parte, la commissione del contestato illecito disciplinare da parte di entrambe le incolpate, sia pur con diverso ruolo, non essendo emerso nel corso del procedimento alcun elemento idoneo ad inficiarne la prova;

- in particolare - pur volendo prescindere da diversi profili di contraddittorietà emersi con riferimento alle dichiarazioni complessivamente rese dalla denunciante, anche in rapporto a quelle diversamente assunte in sede di indagini (ad esempio dalla sig.ra Marta Budello), nonché dal notevole lasso di tempo che intercorre tra i fatti contestati e la segnalazione da cui ha preso avvio il presente procedimento e dalla contestuale documentata insorgenza di un contenzioso di natura economica tra il medesimo C.I. *Le Scuderie del Leon d'Oro* e il suo compagno, che pure ne inficia l'attendibilità - risulta sostanzialmente ammesso da parte della stessa Mambretti, nonché documentalmente confermato dal tenore degli *sms* prodotti in atti, un uso illegittimo, sia pur d'intesa con la stessa titolare, del timbro veterinario della dott.ssa Morganti nonché dell'alterazione dei passaporti, nella misura, secondo le modalità ed entro i limiti di cui all'atto di deferimento: ciò che, evidentemente, integra l'illecito disciplinare di cui all'art. 1 R.G. anche in relazione all'art. 2 del Codice del Comportamento Sportivo del CONI i cui corrispondenti doveri di lealtà e correttezza – giova precisarlo per mera completezza – risulterebbero comunque consapevolmente violati dalla signora Mambretti indipendentemente dalla sussistenza di un preventivo accordo con la dott.ssa Morganti o dal suo eventuale venir meno, così come dai motivi dell'agire o anche solo dalla paventata ricorrenza di uno stato soggettivo di “buona fede”;

- quanto, invece, alla sottrazione del predetto timbro, all'apposizione di firme apocrife e alle omesse vaccinazioni in contestazione, non si è raggiunta all'esito dell'istruttoria piena prova della responsabilità delle incolpate. E infatti: con riguardo alla mancata sottrazione



Federazione Italiana Sport Equestri

del timbro, oltre alle opposte ricostruzioni fornite dalle parti e alla tendenziale mancanza di corrispondenza delle dichiarazioni nel tempo rese dalla denunciante (specie in ordine alla detenzione del timbro e alla restituzione delle chiavi dell'armadietto, come in atti), decisiva risulta la deposizione della teste Francesca Muti escussa all'udienza del 5 ottobre 2016; con riferimento all'apposizione delle firme apocrife, pur ritenendosi verosimile tale circostanza sulla base delle acquisizioni documentali (di cui, già, nello stesso atto di deferimento) unitamente allo stesso disconoscimento effettuato dalla denunciante anche nel corso del presente giudizio, non vi è alcuna prova, se non a livello di mero sospetto, che consenta di attribuire in questa sede tale condotta alla signora Mambretti; lo stesso valga per le omesse vaccinazioni, anche alla luce delle dichiarazioni rese dal teste dott. Chiesura all'udienza del 5 ottobre 2016;

- con specifico riguardo alla posizione della signora Sinistro deve applicarsi l'art. 4 del R.G. *ratione tempore* applicabile in virtù del quale, in relazione all'illecito disciplinare, così come accertato, sussiste la sua responsabilità oggettiva nella qualità di Presidente del C.I. *Le Scuderie del Leon d'Oro*, indipendentemente da ogni suo diretto e/o consapevole coinvolgimento nei fatti medesimi;

P.Q.M.

il Tribunale Federale, come sopra composto, visti gli artt. 1, 4 e 9, lett. c), R.G. e 2 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI, valutata la ricorrenza della circostanza attenuante avente ad oggetto *"l'aver concorso il fatto doloso della persona offesa a determinare l'evento, unitamente all'azione od omissione del colpevole"*,

applica

alla sig.ra Valentina Mambretti la sanzione della **sospensione ex art. 6, lett. f), R.G. per la durata di mesi sei** e alla sig.ra Vivetta Sinistro la sanzione dell'**ammenda di € 3.000,00**.

Si incarica la Segreteria affinché comunichi senza indugio il contenuto della presente decisione alle parti, curandone la pubblicazione sul sito istituzionale della Federazione e



Federazione Italiana Sport Equestri

l'immediata esecuzione, con avvertimento che la mancata ottemperanza alle sanzioni inflitte costituisce illecito disciplinare ai sensi di cui all'art. 13 R.G.

Così deciso in Roma, presso la sede della Federazione, addì, 15 dicembre 2016.

PRESIDENTE: *f.to* Prof. Avv. Giuseppe Sigillò Massara

CONSIGLIERE: *f.to* Prof. Avv. Daniele Piva

CONSIGLIERE: *f.to* Prof. Avv. Fabio Iudica